



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019
Sindaco della Città di Venezia

ALLEGATO 3

AVVISO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER I DANNI SUBITI E PER L'IMMEDIATA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SOCIALI DI CULTO, ECONOMICHE E PRODUTTIVE, PER GLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DAL 12 NOVEMBRE 2019 A VENEZIA

Art. 1 Campo di Applicazione

1. Il presente documento disciplina, in attuazione dell'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 616 del 16 novembre 2019 (di seguito anche "Ordinanza n. 616/2019") le procedure per la ricognizione e l'assegnazione di contributi per i danni subiti e per l'immediata ripresa delle attività sociali di culto, economiche e produttive compromesse a causa degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 12 novembre 2019 a Venezia.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Ordinanza 616/2019, la ricognizione dei danni subiti viene effettuata attraverso il "Modulo per privati ed associazioni senza scopo di lucro - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione" ai fini di quanto disposto dall'art. 25, comma 2 lettera c) e lettera e), del Decreto Legislativo 1/2018.
3. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'O.C.D.P. C. n. 616/2019, i contributi di cui al presente documento sono concessi per l'immediata ripresa delle attività sociali di culto, economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite di € 20,000,00 quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività sociale di culto, economica e produttiva.
4. Condizione necessaria per l'accesso ai contributi è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici verificatisi dal 12 novembre 2019 a Venezia.
5. I contributi non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei contributi stessi.

Art. 2 Soggetti Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi previsti dalle presenti modalità attuative le imprese che, alla data di presentazione della domanda, erano iscritte al Registro delle Imprese della CCAA competente per territorio e che:
 - a) sono proprietarie, anche al momento dell'evento, dell'immobile, sede dell'attività economica produttiva (o che costituisce l'attività) - sede legale, secondaria o unità locale -, danneggiato in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dal 12 novembre 2019 a Venezia;
 - b) sono diverse dal proprietario e, al momento dell'evento, avevano stabilito nell'immobile danneggiato sede dell'attività economica produttiva (o che costituisce l'attività).
2. Nel caso in cui la richiesta di contributo riguardi il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato e la richiesta di contributo sia stata avanzata da un'impresa che non è proprietaria dell'immobile (locato o detenuto ad altro titolo), è necessaria l'autorizzazione scritta da parte del proprietario (unitamente alla fotocopia di un suo documento di riconoscimento in corso di validità).
3. Le associazioni senza fini di lucro non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio fanno riferimento al "Modulo per privati ed associazioni senza scopo di lucro - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione" allegato all'Ordinanza n. 2 del Commissario Delegato all'emergenza per la Città di Venezia.
4. Per ogni impresa è ammissibile solo una domanda di contributo, anche in presenza di più sedi o unità locali danneggiate. Solo in questo caso, può essere compilata la parte relativa alla quantificazione della spesa per ogni sede danneggiata nel "Modulo per imprese o enti - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività sociali di culto, economiche e produttive". La richiesta di contributo sarà quindi oggetto di procedimento, ai fini di quanto disposto dall'art. 25, comma 2 lettera c) e



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019
Sindaco della Città di Venezia

lettera e), del Decreto Legislativo 1/2018, come definito al punto 7 dell'art. 4 che segue.

5. Nel caso in cui la sede dell'attività economica produttiva (o "che costituisce l'attività") faccia parte di un fabbricato residenziale composto da più unità immobiliari (ed eventuali parti comuni), ai fini della richiesta di contributi di immediato sostegno per i soli danni occorsi alle parti comuni strutturali e non strutturali del fabbricato si rimanda alla compilazione del "Modulo per privati ed associazioni senza scopo di lucro - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione" allegato all'Ordinanza n. 2 del Commissario Delegato all'emergenza per la Città di Venezia.
6. Per immobile "che costituisce attività" si intende quello realizzato e/o gestito dall'impresa nell'ambito delle sue prerogative come da statuto/atto costitutivo, ad es. imprese di costruzioni, società immobiliari, ecc.
7. Come specificato nelle note esplicative sulla compilazione della domanda di contributo di cui al "Modulo per imprese o enti - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività sociali di culto, economiche e produttive" allegato all'Ordinanza n. 2 del Commissario Delegato all'emergenza per la Città di Venezia, nel caso di attività:
 - a) nel "settore sportivo": si considerano ricompresi centri/impianti sportivi, palestre e stadi;
 - b) nel "settore culturale/ricreativo" si considerano cinema, teatri, esposizioni e congressi, chiese e spazi parrocchiali.
8. In caso di comproprietà della struttura sede dell'attività economica e produttiva, la domanda è presentata da tutti i comproprietari, mediante dichiarazione in carta semplice, specificando le quote di proprietà, per la relativa quota parte della spesa.

Art. 3 Tipologie di interventi e di danni ammissibili

1. I contributi devono essere finalizzati all'immediata ripresa dell'attività sociale di culto, economica e produttiva.
2. Come indicato dal Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. DIP/0069326 di data 01/12/2018, tra le condizioni che possono ostacolare la ripresa dell'attività, ricorre quella della non integrità funzionale degli immobili sede dell'attività; pertanto si ritengono in tal senso ammissibili gli interventi realizzati sia su edifici per attività sociali di culto, economiche e produttive, sia sulle parti comuni degli stessi, rivolti al ripristino:
 - a) degli elementi strutturali (strutture verticali, pareti portanti, solai scale, copertura, tamponature, nonché controventi e connessioni);
 - b) delle finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
 - c) dei serramenti interni ed esterni (porte, finestre, comprese le serrature);
 - d) degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico, per allarme, citofonico, di rete dati LAN;
 - e) dell'ascensore e montascale;
 - f) degli arredi dei locali atti a servire ristoro al personale e dei relativi elettrodomestici.
3. Nel caso la realizzazione degli interventi di cui sopra non sia sufficiente a garantire tale ripristino, il contributo può essere riconosciuto in caso di affitto di un immobile o locali idonei per la ripresa dell'attività produttiva o altra soluzione temporanea, ricostruzione dell'immobile nel medesimo sito o di delocalizzazione in altro sito del territorio comunale a fronte degli oneri per il noleggio di strutture prefabbricate ovvero per l'affitto.
4. Inoltre, sono ammissibili a contributo:
 - a) il ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati;
 - b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, equivalenti alle scorte danneggiate o distrutte a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili stimato o sostenuto;
 - c) la sostituzione o il ripristino degli arredi dei locali atti a servire da ristoro al personale e dei relativi elettrodomestici.
5. Le spese ammissibili a contributo sono comprensive di IVA solo ed esclusivamente qualora l'imposta sul valore aggiunto non sia recuperabile a norma della legislazione vigente dall'impresa richiedente il



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019
Sindaco della Città di Venezia

contributo. A tal fine il richiedente dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità, che le spese stimate e sostenute sono comprensive di aliquota IVA o non comprensive di aliquota IVA.

6. Le spese sono comprensive di eventuali oneri di demolizione e di smaltimento in discarica.
7. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi della vigente normativa di settore.
8. Nel procedimento di assegnazione del contributo, per quanto concerne le attività economiche e produttive, eccetto quelle operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, si dovrà tener conto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1407 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"; per quanto concerne le attività operanti nel settore agricolo e della pesca, si dovrà tener conto di quanto stabilito dai regolamenti (UE) n. 1408 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, nonché dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione europea del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
9. Sono esclusi dal contributo:
 - a) danni alle pertinenze (garage, cantine, scantinati, giardini,...) ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
 - b) danni ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica tranne che per le finalità di cui all'art.3, comma 3, lett. b), dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16/11/2019;
 - c) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
 - d) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento, non risultano iscritti al catasto fabbricati e per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda d'iscrizione a detto catasto;
 - e) danni ai fabbricati che alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
 - f) danni ai beni mobili registrati. tranne che per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, lett.b) dell'ordinanza dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16/11/2019.

Art. 4 Documentazione da presentare e relativi termini

1. Il termine di presentazione per le domande è fissato al 20 dicembre 2019, ore 13.00.
2. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la compilazione con modalità telematiche del "Modulo per imprese o enti - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività sociali di culto, economiche e produttive", predisposto in conformità al documento allegato all'Ordinanza n. 2 del Commissario Delegato all'emergenza per la Città di Venezia. La compilazione potrà essere effettuata direttamente accedendo al sito del Commissario Delegato e del Comune di Venezia, oppure per il tramite degli operatori degli sportelli appositamente costituiti. Nel medesimo modulo è indicata la documentazione da allegare alla domanda.
3. Nel sito del Commissario Delegato e del Comune di Venezia, www.commissariodelegato.venezia.it, viene riportato l'elenco degli sportelli abilitati a supportare l'utenza nella compilazione della domanda.
4. Il beneficiario è tenuto a presentare, entro il termine stabilito con la presente ed indicato nel "Modulo per imprese o enti - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività sociali di culto, economiche e produttive", la documentazione giustificativa della spesa sostenuta, costituita da fatture quietanzate, scontrini parlanti e ricevute fiscali.
5. Le fatture dovranno essere intestate all'Impresa richiedente.
6. Il contributo liquidabile non può essere superiore al contributo concesso.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019
Sindaco della Città di Venezia

7. Qualora il conteggio di tutte le voci di spesa per interventi ammissibili ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, superi il massimale di Euro 20.000,00, sarà facoltà del beneficiario individuare all'interno della modulistica predisposta, tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza, quali potranno essere sostenuti con il contributo da percepire ai sensi della disposizione sopra citata, e quali, eventualmente, potranno essere invece sostenuti con il contributo da percepire ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
8. Qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore all'importo richiesto, il contributo è erogato nella misura della spesa ammissibile documentata.
9. I contributi verranno riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative. Qualora il beneficiario percepisca successivamente indennizzi o altri contributi, sulle medesime voci di spesa dichiarate ammissibili nel contributo pari ad Euro 20.000,00, è tenuto a restituire parte del contributo ricevuto in eccedenza.

art. 5 Erogazioni

1. Le erogazioni delle somme spettanti agli aventi diritto sono effettuate dal Commissario all'avvenuto trasferimento dei fondi secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 2 del D. Lgs. 1/2018, nella misura consentita dal provvedimento previsto dalla medesima norma, previa effettuazione dei controlli di legge, per i quali il Commissario Delegato potrà avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza.
2. In caso di comproprietà, il richiedente che ha presentato domanda in nome e per conto degli altri proprietari, è tenuto a presentare, ai fini dell'erogazione, apposita delega all'incasso rilasciata dagli altri proprietari.
3. Le erogazioni sono subordinate alla presentazione da parte del beneficiario di tutti i giustificativi di spesa.

Art. 6 Obblighi di pubblicazione

1. Il Commissario delegato inserirà, nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web istituzionale, un link alle informazioni riguardanti la concessione dei contributi.

Art. 7 Responsabile del trattamento dei dati

1. Il Commissario Delegato è responsabile del trattamento dei dati acquisiti ai sensi Regolamento UE 679/2016. Detti dati sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni finalizzate alla concessione dei contributi in oggetto e possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

Art. 8 Rinvio

1. Eventuali modifiche o integrazioni saranno approvate con provvedimento del Commissario delegato.